



Regolamento dell'Istituzione “Gian Franco Minguzzi” della Città metropolitana di Bologna

INDICE

TITOL O I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Sede

Art. 3 Finalità dell'Istituzione

Art. 4 Funzioni

Art. 5 Indirizzi

Art. 6 Rapporti con il Terzo Settore

TITOL O II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI ED ORGANISMI DELL'ISTITUZIONE

Art. 7 Struttura organizzativa

Art. 8 Organi

CAPO I - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 9 Consiglio di Amministrazione

Art. 10 Decadenza , dimissioni e scioglimento anticipato

Art. 11 Competenze e responsabilità

Art. 12 Convocazione

Art. 13 Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 14 Obbligo di astensione

Art. 15 Poteri sostitutivi

C A P O II - Il Presidente

Art. 16 Nomina

Art. 17 Competenze

C A P O III - Il Direttore

Art. 18 Nomina e durata

Art. 19 Competenze

C A P O IV – GLI ORGANISMI

Art. 20 Istituzione di organismi per attività tecnico-scientifica

TITOL O III – MODALITA' DI GESTIONE DI BENI, PERSONALE E RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Art. 21 Principi di gestione

Art. 22 Gestione delle attività

Art. 23 Dotazioni

Art. 24 Personale dell'Istituzione

Art. 25 Beni

Art. 26 Capacità negoziale

Art. 27 Atti fondamentali dell'Istituzione

Art. 28 Altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 29 Pubblicità degli atti e diritto di accesso

TITOLIV – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 30 Bilancio e gestione finanziaria

TITOLV – NORME FINALI

Art. 31 Entrata in vigore e abrogazioni

REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE METROPOLITANA

“GIAN FRANCO MINGUZZI”

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina¹ le attribuzioni, gli organi e i principi generali concernenti la struttura e il funzionamento dell'Istituzione metropolitana “Gian Franco Minguzzi”, di seguito denominata "Istituzione”.
2. L'Istituzione è organismo strumentale della Città metropolitana di Bologna, dotato di autonomia gestionale e di propri organi per lo svolgimento delle funzioni di cui al successivo art. 4. Essa opera nel rispetto dello Statuto della Città metropolitana di Bologna, dei regolamenti dell'Ente e degli indirizzi fissati dal Consiglio metropolitano.
3. L'Istituzione, nell'ambito delle finalità di cui al successivo art. 3, si pone come punto di riferimento e supporto all'attività delle Unioni/dei Comuni, della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e dei soggetti esterni, pubblici e privati, impegnati in azioni e progetti di contrasto e prevenzione dell'esclusione sociale e di promozione del benessere della comunità.
4. I rapporti con i Comuni e le Unioni dei Comuni sono disciplinati mediante Accordi attuativi della “Convenzione quadro sottoscritta dalla Città metropolitana con le Unioni dei Comuni e con i Comuni del territorio metropolitano”.
5. L'Istituzione ricerca e promuove la collaborazione con altri enti della pubblica amministrazione, provvedendo alla sottoscrizione di apposite convenzioni con le quali verranno disciplinati specificatamente gli impegni a carico delle parti.

Art. 2 Sede

1. L'Istituzione ha sede in Via San Felice, 25 – Bologna.

Art. 3 Finalità dell'Istituzione

1. L'Istituzione, attraverso attività di studio, ricerca, promozione, formazione, informazione e sperimentazione nel campo sociale, socio-sanitario e socio-educativo, persegue le seguenti finalità:
 - promozione dell'inclusione sociale, con particolare riferimento alle fasce più deboli e/o in condizione di particolare fragilità sociale ed economica (quali persone in condizione di

¹ Adottato ai sensi degli artt. 112 e 114 del D. Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" nonché degli artt. 12, 16, 20, 43, 44 dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna

povertà economica, educativa, di isolamento e solitudine, di disagio mentale, persone immigrate);

- promozione della salute mentale;
- promozione dell'integrazione interculturale;
- promozione del benessere personale, sociale e relazionale, in particolare delle giovani generazioni e negli ambienti educativi;
- promozione dell'innovazione nel sistema del welfare metropolitano;
- promozione della cittadinanza attiva e della coesione sociale della comunità, favorendo il raccordo e la collaborazione con la società civile organizzata;
- promozione di nuove forme di solidarietà e di relazioni a favore dell'inclusione sociale, anche attraverso le reti sociali e socio-tecniche;
- promozione del welfare culturale.

2. L'Istituzione sviluppa la propria attività a favore e in stretta collaborazione con la Città metropolitana, il Comune di Bologna, le Unioni di Comuni/i Comuni del territorio e con la Regione, per un supporto all'elaborazione di politiche locali e regionali volte all'inclusione sociale e comunitaria e per la ricerca e sperimentazione di progetti di innovazione sociale, con una particolare attenzione alle persone più fragili ed alla promozione del benessere sociale.

3. L'Istituzione opera in stretto raccordo con la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana per il supporto alle politiche sociali, socio-sanitarie e socio-educative e per garantire un punto di coordinamento e di collegamento con il Terzo settore, nella prospettiva del welfare di comunità. A tal fine l'Istituzione ricerca le collaborazioni con enti, istituzioni e realtà del terzo settore sia locali, sia regionali, sia nazionali e opera per creare rapporti con altre realtà europee, anche mediante l'attivazione di progettazioni europee, per favorire la conoscenza e la positiva ricaduta sul territorio metropolitano di esperienze di eccellenza.

4. L'Istituzione opera, altresì, in stretta collaborazione con l'Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria "Achille Ardigò – Don Paolo Serra Zanetti" del Comune di Bologna in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, nella prospettiva di trasformare le due Istituzioni in un unico centro per l'innovazione sociale e solidale della Città metropolitana.

5. L'Istituzione metropolitana può inoltre, nell'ambito delle sue finalità, sviluppare attività e progetti, anche sperimentali, di valenza regionale, collaborando direttamente con la Regione Emilia-Romagna o con sue agenzie.

6. Il Consiglio metropolitano può deliberare, in accordo con gli Enti aderenti all'Istituzione, una diversa estensione degli ambiti di attività dell'Istituzione, nonché modifiche al presente regolamento, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione.

Art. 4 Funzioni

1. L'Istituzione, per conseguire le finalità di cui al precedente art. 3, svolge le seguenti funzioni:

- ricerca e studio di interventi innovativi e di buone pratiche per una positiva ricaduta sul territorio metropolitano e regionale, da attuarsi anche mediante collaborazione con l'Università e altri Istituti di studio e di ricerca;
- osservazione dei fenomeni sociali legati al disagio, alla povertà, all'immigrazione, all'esercizio dei diritti di cittadinanza, alla tutela della salute mentale ed alla promozione del benessere sociale;
- accompagnamento nella progettazione di interventi e progetti innovativi;
- formazione degli operatori e della cittadinanza, anche mediante la messa a disposizione dei servizi della Biblioteca specialistica sulle scienze sociali e la salute mentale dell'Istituzione;
- realizzazione e coordinamento di reti per la costruzione di legami fra operatori, associazioni e cittadini;
- documentazione "attiva" per contribuire alla riflessione sulla cultura dei servizi, tutelando e valorizzando nel contempo il patrimonio storico-archivistico dell'ambito sociale, della psichiatria e della salute mentale nell'area metropolitana di Bologna;
- informazione e sensibilizzazione.

Art. 5 Indirizzi

1. L'Istituzione persegue le sue finalità nell'ambito degli indirizzi generali approvati dal Consiglio della Città metropolitana, condivisi con tutti i soggetti che ad essa aderiranno e all'interno delle linee di programmazione regionali.

Art. 6 Rapporti con il Terzo settore

1. L'Istituzione intrattiene rapporti privilegiati con il Terzo settore, favorendo forme di collaborazione tese a valorizzarne e ampliarne il ruolo di risorsa sociale.

2. In particolare, l'Istituzione promuove iniziative di formazione, di confronto e di messa in rete delle varie forme di volontariato in collaborazione con i soggetti già operanti in tali ambiti.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI ED ORGANISMI DELL'ISTITUZIONE

Art. 7 Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Istituzione è articolata in:

- Settore Ricerche, studi, formazione e documentazione in ambito sociale, socio-sanitario e

socio-educativo;

- Settore Interventi e progetti di innovazione sociale
- Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane "G.F. Minguzzi-C.Gentili", con sede a Bologna in via S.Isaia, 90.

Art. 8 Organi

1. Sono organi dell'Istituzione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore;

2. Gli Organi dell'Istituzione, nell'ambito delle proprie competenze, hanno la capacità di proporre agli Organi metropolitani l'adozione di ogni atto che reputino opportuno al miglior perseguimento delle finalità dell'Istituzione.

C A P O I - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 9 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque componenti, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco metropolitano anche sulla base di quanto stabilito negli accordi di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per l'intera durata del mandato amministrativo del Sindaco metropolitano prevista per legge. Non si computano in tale durata periodi frazionati di mandato. La cessazione dalla carica del Sindaco metropolitano, per fatti diversi dalla naturale scadenza del mandato, comporta l'automatica decadenza dei consiglieri: gli stessi esercitano le proprie funzioni di ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori che dovrà avvenire nei tempi e con le modalità di legge. I consiglieri possono essere rinominati nei limiti di quanto stabilito dagli indirizzi adottati dal Consiglio metropolitano per i propri enti ed organismi partecipati ed esercitano le loro funzioni gratuitamente.

3. In caso di cessazione anticipata di alcuni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

4. Per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione è richiesta una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per uffici ricoperti, per funzioni svolte in enti pubblici, aziende e istituzioni da questi dipendenti oppure in ambito privato in attività utili alle finalità dell'Istituzione. Valgono, per i componenti del Consiglio di Amministrazione, le cause di ineleggibilità/incompatibilità di cui alle normative vigenti.

Art. 10 Decadenza, dimissioni e scioglimento anticipato

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono consecutivamente, senza giustificato motivo, a tre sedute, decadono dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva ed è tempestivamente comunicata al Sindaco metropolitano per la sostituzione, da effettuarsi nel rispetto degli accordi di cui all'art. 1 con gli Enti aderenti.
2. Nel caso di decadenza o dimissioni o altre cause di cessazione anticipata di un membro, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco che nomina in sostituzione un nuovo Consigliere.
3. Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei suoi membri. Sino alla nomina dei successivi organi, i poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono attribuiti a un Fiduciario nominato dal Sindaco metropolitano.
4. Nei casi di grave irregolarità della gestione, di documentata inefficienza o di pregiudizio degli interessi della Istituzione o della Città metropolitana e degli eventuali enti aderenti, il Sindaco metropolitano può sciogliere anticipatamente il Consiglio di Amministrazione ovvero revocare alcuni dei suoi componenti, in relazione a quanto stabilito dagli accordi di cui all'art. 1 con gli Enti aderenti.

Art. 11 Competenze e responsabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi ed orientamenti espressi dagli Organi di governo della Città metropolitana, ha poteri di indirizzo e di controllo sull'attività dell'Istituzione; delibera sugli oggetti che non rientrino nelle competenze del Direttore, e impartisce direttive di carattere generale; promuove e regola inoltre gli eventuali rapporti con associazioni pubbliche e private di sostegno all'attività dell'Istituzione.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera:
 - a) il piano-programma annuale, con proiezione di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'Istituzione;
 - b) il bilancio di previsione annuale, con proiezione almeno triennale, predisposto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, e di durata pari a quello della Città metropolitana;
 - c) le variazioni di bilancio di cui all'art. 175 TUEL ed ai Principi contabili applicati, ad eccezione di quelle di competenza della Direzione come dettagliatamente riportate all'art. 19 del presente Regolamento;
 - d) il rendiconto della gestione, predisposto secondo lo schema previsto dal citato D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal Dlgs n. 126/2014;
 - e) su delega del Sindaco metropolitano, la promozione e la resistenza alle liti, nonché il potere di conciliare e transigere e di rappresentare l'istituzione;

- f) le tariffe per la fruizione dei servizi, i regolamenti interni di funzionamento e gestione dei servizi affidati al suo esercizio, nel rispetto della disciplina generale stabilita dal Consiglio metropolitano;
- g) all'occorrenza, la costituzione di specifici Comitati per attività tecnico-scientifiche, definendone la composizione, la durata, le competenze e nominandone i componenti.

3. Nell'ambito dei sopraccitati documenti di programmazione e contabili, assegna al Direttore il budget nei limiti del quale è autorizzato a provvedere alla gestione e al funzionamento dell'Istituzione.

Art. 12 Convocazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno, almeno due volte l'anno e comunque quando ne ravvisi l'opportunità ovvero lo richiedano con motivazione scritta almeno due Consiglieri o il Direttore o il Sindaco metropolitano, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l'adunanza deve aver luogo entro 10 giorni dalla data della richiesta. In caso di inerzia, vi provvede il Sindaco metropolitano o il Consigliere delegato competente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, provvede alla convocazione il Consigliere più anziano per età presente.

2. Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto, di norma recapitato a mezzo di posta elettronica, ma anche a mano, con servizio postale ovvero con altro mezzo idoneo - contenente il luogo, il giorno e l'ora della seduta, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno - almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi di urgenza, l'avviso deve essere inoltrato almeno 24 ore prima.

Art. 13 Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute, che di norma non sono pubbliche, sono valide quando intervengono almeno tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, con voto palese; vengono assunte con voto segreto quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

2. Alle sedute interviene il Direttore. Il Consiglio può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

3. I processi verbali delle sedute sono redatti dal Direttore, in funzione di Segretario, che può avvalersi dell'opera di un dipendente di propria fiducia.

Art. 14 Obbligo di astensione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte a

deliberazioni nelle quali abbiano interessi personali essi stessi, i loro coniugi, i loro parenti o affini entro il quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla seduta durante la trattazione dei relativi oggetti. Queste disposizioni si applicano anche al Direttore.

Art. 15 Poteri sostitutivi

1. Con il provvedimento di scioglimento anticipato del Consiglio di cui all'art. 10, comma 4, il Sindaco metropolitano può nominare per la durata di 60 giorni, salvo proroga per una sola volta e comunque non eccedente i successivi 60 giorni, un proprio Fiduciario per l'espletamento delle competenze proprie del Consiglio di Amministrazione che debbano essere esercitate con urgenza.

C A P O II - Il Presidente

Art. 16 Nomina

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco metropolitano fra i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 9, anche secondo quanto stabilito dagli accordi di cui all'art. 1 con gli enti aderenti. Può sempre essere revocato con atto motivato, contestualmente alla nomina del successore.

Art. 17 Competenze

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituzione, su delega del Sindaco metropolitano, e sovrintende al suo corretto funzionamento, verificando l'osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio metropolitano e dal Consiglio di Amministrazione.

2. Spetta inoltre al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile e comunque entro 60 giorni a pena di decadenza.

3. Il Presidente nomina un membro del Consiglio di Amministrazione a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo. Ove anche il sostituto sia assente o impedito, assume le veci del Presidente il Consigliere più anziano di età.

4. Ove il Presidente, per qualsiasi ragione, decada dall'incarico, assume la funzione di Presidente, in attesa che il Sindaco metropolitano provveda alla nomina del sostituto, il Consigliere più anziano di età.

C A P O III - Il Direttore

Art. 18 Nomina e durata

1. La nomina del Direttore è effettuata dal Sindaco metropolitano, sentito il Consiglio di Amministrazione e tenendo conto di quanto previsto dagli accordi di cui all'art 1 con i soggetti aderenti, individuandolo prioritariamente tra i dipendenti della Città Metropolitana o dei soggetti aderenti, in possesso di adeguata qualificazione e provata esperienza professionale, per un periodo pari alla durata del mandato del Sindaco metropolitano, eventualmente rinnovabile. Il Direttore assicura comunque la continuità delle funzioni assegnate sino al conferimento del nuovo incarico.

Art. 19 Competenze

1. Al Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, compete la responsabilità gestionale, ai sensi di legge e del presente Regolamento e nel rispetto di quanto stabilito dal piano-programma triennale.

2. In particolare:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fornisce pareri e formula proposte in relazione all'attività dell'Istituzione, e cura la redazione dei verbali delle relative sedute;
- b) esprime pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione attestando, altresì, la sussistenza della copertura finanziaria;
- c) elabora il bilancio di previsione, il piano-programma annuale con proiezione triennale delle attività ed il rendiconto della gestione da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) cura la corretta gestione amministrativa dell'Istituzione, sulla base delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Assicura il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, proponendo al Consiglio di Amministrazione gli opportuni provvedimenti di variazione eventualmente necessari;
- e) adotta le variazioni di bilancio di cui all'art. 175 TUEL c. 5 quater lett. A, C, D, E e art. 187 TUEL c. 3 quinquies ed ai Principi contabili applicati paragrafo 8.13 lettere a) e b) e paragrafo 9.1;
- f) formula proposte al Consiglio di Amministrazione, coordina i progetti dell'Istituzione e ne garantisce la realizzazione; in particolare, all'occorrenza, propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di esperti nella qualità di consulenti scientifici per aree tematiche o per singoli progetti;
- g) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi istituzionali e per il loro organico sviluppo, attivando i necessari collegamenti con le Aree e i Settori/Servizi della Città Metropolitana e con i soggetti aderenti e altri Enti ed Associazioni pubblici e privati;
- h) presiede le commissioni di gara, sottoscrive i contratti, in ogni caso provvede alle

spese indispensabili per la gestione e il funzionamento dell'Istituzione autorizzate in via preventiva dal Consiglio di Amministrazione in sede di programmazione, alla formulazione di progetti e relativi "budget";

i) cura la direzione del personale e stabilisce l'orario giornaliero di lavoro – che potrà prevedere prestazioni serali, notturne e festive nel quadro della vigente regolamentazione contrattuale; effettua la valutazione della performance;

j) è responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'istituzione.

3. In relazione agli atti di sua competenza, il Direttore può avvalersi della consulenza anche formale delle strutture competenti per materia della Città metropolitana di Bologna nonché delle Unioni dei Comuni e dei Comuni e degli eventuali altri soggetti aderenti all'Istituzione.

CAPO IV – Gli Organismi

Art. 20 Istituzione di organismi per attività tecnico-scientifica

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione può procedere alla costituzione di Comitati per attività tecnico-scientifiche, definendone la composizione, la durata, le competenze e nominandone i componenti.

TITOLO III

MODALITÀ DI GESTIONE DI BENI, PERSONALE E RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Art. 21 Principi di Gestione

1. L'Istituzione gode di autonomia gestionale, amministrativa, conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati, allegati al D. Lgs. n. 118/2011, nel testo vigente, ed adotta il medesimo sistema contabile della Città metropolitana, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000; organizza la sua attività in base a criteri di efficacia, efficienza e economicità con obbligo dell'equilibrio economico finanziario, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti

2. In particolare, nelle forme indicate dal presente Regolamento, è assicurata all'Istituzione la dotazione e la conseguente gestione delle risorse del personale, patrimoniali e finanziarie occorrenti ad esercitare le attività ed i servizi ad essa affidati, compatibilmente con le risorse disponibili.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Istituzione dispone:

- a) di un trasferimento finanziario annuo da parte della Città metropolitana di Bologna;
- b) di trasferimenti da eventuali enti aderenti;
- c) di entrate proprie, costituite da proventi direttamente derivanti da sue specifiche attività;
- d) di contributi, lasciti e di ogni altra risorsa eventualmente messi a disposizione da terzi

(sia pubblici sia privati) per lo svolgimento delle attività e dei servizi rientranti nelle finalità di cui all'articolo 3, ivi compresi i contributi statali, regionali, metropolitani e di fondazioni bancarie.

4. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio dell'Istituzione e sono da questa accertate e riscosse.

Art. 22 Gestione delle attività

1. L'Istituzione informa la propria attività gestionale a criteri di efficienza, efficacia ed economicità sulla base di un piano-programma triennale che deve specificare i risultati da raggiungere e la quantità e la qualità delle risorse necessarie a tal fine, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, valutato da eventuali enti locali aderenti e approvato dal Consiglio metropolitano.

Art. 23 Dotazioni

1. Le dotazioni della Istituzione consistono in:

- a) personale;
- b) beni mobili ed immobili;
- c) risorse finanziarie.

Art. 24 Personale dell'Istituzione

1. L'Istituzione si avvale, per l'organizzazione e l'esercizio delle attività e dei servizi, di personale appositamente distaccato, comandato o assegnato dalla Città metropolitana di Bologna e dagli altri soggetti eventualmente aderenti nonché dalla Regione Emilia-Romagna o da altre istituzioni ed enti pubblici o privati.

2. La disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale assegnato all'Istituzione sono quelli stabiliti dagli enti di appartenenza.

3. L'attribuzione degli incentivi di produttività previsti dall'ordinamento per il personale compete al Direttore.

4. Per quanto non esplicitamente previsto in materia di personale nel presente Regolamento, si applica il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e i vigenti accordi contrattuali nazionali ed aziendali degli enti di appartenenza del personale assegnato all'Istituzione.

5. L'Istituzione può utilizzare personale volontario nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Art. 25 Beni

1. Il capitale di dotazione dell'Istituzione è determinato dalla Città metropolitana di Bologna con atti assunti dagli Organi competenti.

2. Tale capitale è costituito dai beni mobili, comprensivi degli arredi e strumentazione tecnica, e patrimonio librario, di cui agli elenchi - inventari custoditi agli atti della relativa pratica, nonché dai fondi assegnati dalla Città metropolitana di Bologna e dagli altri enti aderenti all'atto di costituzione dell'Istituzione o successivamente.

3. Con Atto del Sindaco metropolitano ed eventualmente degli altri Enti aderenti sono individuati i beni mobili ed immobili concessi in uso all'Istituzione per lo svolgimento delle sue attività e per il raggiungimento delle sue finalità.

Art. 26 Capacità negoziale

1. L'Istituzione ha la capacità di compiere in nome, per conto e nell'interesse della Città metropolitana, i negozi giuridici necessari al perseguimento delle proprie funzioni e dei compiti affidati e, in conformità al piano programma triennale, possiede la capacità di stipulare convenzioni, accordi, concessioni e contratti in genere, nonché di accettare doni di opere e materiali documentari (compresi archivi privati) e altre risorse strumentali. Fatte salve norme regolamentari specifiche, l'attività contrattuale delle Istituzioni è disciplinata dalle norme che regolano l'attività della Città metropolitana di Bologna.

Art. 27 Atti fondamentali dell'Istituzione

1. Sono atti fondamentali dell'Istituzione le deliberazioni aventi ad oggetto il bilancio annuale, il piano programma annuale delle attività ed il bilancio pluriennale, il conto consuntivo.

2. Le relative deliberazioni sono trasmesse alla Città metropolitana, a cura del Direttore, entro quindici giorni dalla loro adozione ai fini dell'approvazione.

3. L'approvazione degli atti fondamentali è di competenza del Consiglio metropolitano che all'uopo provvede, con apposita deliberazione da adottarsi entro quaranta giorni dal ricevimento degli atti.

4. Il termine è interrotto per una sola volta se il Consiglio metropolitano decide, con deliberazione motivata, di chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'approvazione riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti. La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio è comunicata all'Istituzione dal Segretario Generale della Città metropolitana di Bologna.

5. Le deliberazioni in ordine alle quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio si intendono decadute qualora il Consiglio di Amministrazione non faccia pervenire risposta alla Città metropolitana entro sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta.

6. La deliberazione con la quale il Consiglio metropolitano si esprime in ordine agli atti fondamentali dell'Istituzione è comunicata al Presidente dell'Istituzione stessa non appena divenuta esecutiva a termini di legge.

7. Una volta approvate, le deliberazioni dell'Istituzione sono pubblicate all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Bologna per quindici giorni consecutivi.

Art. 28 Altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, eccezion fatta per quelle di cui al precedente art. 27, sono immediatamente eseguibili. Le suddette deliberazioni sono trasmesse, a cura del Direttore, entro quindici giorni dalla loro adozione, all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Bologna per essere pubblicate per quindici giorni consecutivi.

Art. 29 Pubblicità degli atti e diritto di accesso

1. Per la disciplina della pubblicità degli atti dell'Istituzione e del diritto di accesso si applicano, oltre alle normative statali, le disposizioni statutarie e regolamentari della Città metropolitana di Bologna.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 30 Bilancio e gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'Istituzione si svolge in base alle norme vigenti per la Città metropolitana di Bologna in quanto compatibili con le modalità organizzative dell'Istituzione.

2. L'Istituzione ispira la propria gestione al principio della programmazione e delibera il bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale triennale, in linea con quello della Città metropolitana.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Il bilancio finanziario ha natura autorizzativa e costituisce il presupposto affinché il Direttore possa procedere con l'impegno delle spese.

4. Il Consiglio di Amministrazione adotta, con congruo anticipo rispetto alla presentazione della proposta di bilancio da parte della Città metropolitana e degli altri enti eventualmente aderenti all'Istituzione, la proposta di piano programma e il bilancio di previsione dell'Istituzione, corredato del parere del Collegio dei Revisori, relativo all'anno successivo, con proiezione almeno triennale.

5. Il bilancio di previsione dell'Istituzione diviene esecutivo con l'approvazione da parte del Consiglio metropolitano.

6. Il bilancio è vincolato all'obbligo del pareggio e all'equilibrio tra entrate e uscite.

7. La gestione del bilancio è sottoposta alla vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti della Città metropolitana, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti. Il Direttore e gli Uffici dell'Istituzione sono tenuti a fornire all'organo di revisione ogni collaborazione utile all'espletamento della funzione .

8. Il Consiglio di Amministrazione approva le variazioni di bilancio che durante l'anno finanziario si rendono opportune, corredate del parere del Collegio dei Revisori (rilasciato dagli stessi entro i 10

giorni successivi al ricevimento dei documenti).

9. Relativamente alle variazioni di bilancio di esclusiva competenza della Dirigenza, ne verrà data informazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

10. Le risorse assegnate dalla Città metropolitana e da altri eventuali enti pubblici aderenti, previste dall'art. 23 del presente Regolamento, sono trasferite, di norma, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

11. Per il servizio di tesoreria e di cassa, l'Istituzione si avvale dell'Istituto di Credito tesoriere della Città metropolitana.

12. Il Consiglio di Amministrazione approva, entro tempi congrui con il termine di approvazione del rendiconto della Città metropolitana di Bologna, il rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, su proposta del Direttore, corredato di una relazione sull'attività svolta e previo esame dell'apposita relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il rendiconto di gestione è trasmesso al Consiglio della Città metropolitana per l'approvazione e agli altri Enti eventualmente aderenti per informazione e valutazione sull'attività svolta.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 31 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione del Consiglio metropolitano.

2. Ai sensi dell'art.- 42, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana di Bologna è abrogato il regolamento dell'Istituzione "Gian Franco Minguzzi", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale di Bologna n. 260 del 20.12.1994 e n. 50 del 13.3.1995 (controllata dal CO.RE.CO nella seduta del 3.4.1995, con annullamenti parziali) e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 5.3.1996.